

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 156
4 luglio 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

- Regolamento (CEE) n. 884/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, che proroga il regolamento n. 404/67/CEE relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare 1
- Regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi 2
- Regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 4
- Regolamento (CEE) n. 887/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi . 6
- Regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione 7
- Regolamento (CEE) n. 889/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 620/68 che stabilisce la lista degli organismi che emettono i titoli destinati a permettere l'ammissione di formaggi in provenienza dai paesi terzi nella sottovoce 0.04 E V 9
- Regolamento (CEE) n. 890/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala 11
- Regolamento (CEE) n. 891/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 892/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 14
- Regolamento (CEE) n. 894/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi 16

(segue)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 895/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	18
Regolamento (CEE) n. 896/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	20
Regolamento (CEE) n. 897/68 della Commissione, del 3 luglio 1968, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	21

II

Commissione

68/273/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 luglio 1968, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli	22
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 884/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

che proroga il regolamento n. 404/67/CEE relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati ⁽²⁾ la Comunità si è impegnata a prendere in considerazione, nel determinare la propria politica agricola comune, gli interessi di detti Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei;

considerando che, in virtù della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽³⁾, lo stesso impegno esiste per quanto concerne gli interessi di detti paesi e territori;

considerando che si è proceduto alle consultazioni previste all'articolo 11 della Convenzione di associazione;

considerando che il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, istituisce un regime di prelievi che sostituisce tutte le altre misure di protezione alle frontiere della Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

considerando che, ai sensi del regolamento n. 404/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, le importazioni di riso e rotture di riso originari e provenienti da detti Stati, paesi e territori, beneficiano, da una parte, di una riduzione del prelievo, nonché della non applicazione dell'importo di protezione previsto per l'industria comunitaria e, dall'altra, di una durata di validità dei titoli d'importazione uguale alla durata maggiore fra quelle adottate secondo le diverse zone di provenienza;

considerando che tale regime ha permesso di adempiere l'impegno assunto dalla Comunità senza ostacolare lo smercio della produzione comunitaria; che gli impegni assunti dalla Comunità per quanto riguarda gli Stati africani e malgascio associati e i paesi e territori d'oltremare rimangono validi fino al 31 maggio 1969; che è pertanto opportuno prorogare fino a detta data il regime istituito con il regolamento n. 404/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 404/67/CEE è prorogato fino al 31 maggio 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1968.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

⁽³⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 885/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine devono essere fissate secondo criteri tali da consentire di coprire la differenza fra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale, rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune; che a tal fine è necessario tener conto sia della situazione dell'approvvigionamento di carni bovine e dei relativi prezzi nella Comunità, sia della situazione dei prezzi sul mercato mondiale; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di calcolare l'importo della restituzione per le carni, tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che la rilevazione dell'andamento dei prezzi richiede che questi prezzi siano stabiliti secondo principi generali; che a tal fine occorre prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonché i prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi ed i prezzi franco frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi della Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità, nonché sui prezzi praticati all'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una diversificazione dell'importo delle restituzioni a seconda della destinazione dei prodotti, a causa delle condizioni particolari d'importazione in alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni ed una certezza per quanto riguarda l'elenco

dei prodotti che beneficiano di una restituzione, è opportuno prevedere che l'elenco e gli importi possano essere valevoli per un periodo relativamente lungo e determinato in funzione degli usi commerciali;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le stesse in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione per i prodotti di cui trattasi, importati da paesi terzi e riesportati verso i medesimi, in linea di massima non appare giustificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione,
 - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni bovine, nonché delle disponibilità;
 - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni bovine;
- b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che consistono nell'assicurare a questi mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
- d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre, per il calcolo della restituzione dei prodotti diversi dai vitelli e dai bovini adulti, può essere tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto :
 - a) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ;
 - b) dei prezzi praticati all'esportazione.
2. I prezzi sul mercato mondiale sono stabiliti tenendo conto :
 - a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
 - b) dei prezzi più favorevoli praticati all'importazione in provenienza da paesi terzi nei paesi terzi di destinazione ;
 - c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, all'occorrenza, delle sovvenzioni concesse da tali paesi ;
 - d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Qualora se ne ravvisi la necessità in base alla situazione del mercato mondiale o alle occorrenze specifiche di alcuni mercati, la restituzione può essere differenziata, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, secondo la destinazione di detti prodotti.

Articolo 5

Per i prodotti diversi da quelli delle voci 15.02 B I e 16.02 B III b) 1, l'elenco dei prodotti per i quali viene concessa una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione stessa sono fissati almeno una volta al mese. Per i prodotti delle voci 15.02 B I e 16.02 B III b) 1, detto elenco e detto importo sono fissati almeno una volta ogni 3 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Articolo 6

1. Il versamento della restituzione è effettuato quando è fornita la prova che i prodotti :
 - sono stati esportati fuori della Comunità ;
 - sono di origine comunitaria, salvo deroga decisa ai sensi dell'articolo 7.
2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è versata alle condizioni previste al paragrafo 1, a condizione che sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Deroghe a tale norma possono tuttavia essere previste secondo la procedura menzionata al paragrafo 3, purché siano fissate condizioni tali da offrire garanzie equivalenti.
3. Possono essere adottate disposizioni complementari, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 7

Salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 886/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che nella determinazione del prezzo indicativo per il latte occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune tende in particolare ad assicurare alle popolazioni rurali un adeguato tenore di vita, nonché a garantire l'approvvigionamento ed equi prezzi al consumatore;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'importanza che il latte riveste per l'economia agricola della Comunità e, di conseguenza, per il reddito degli agricoltori; che, inoltre, tra il prezzo indicativo del latte ed i prezzi degli altri prodotti agricoli, fra cui in particolare il prezzo delle carni bovine, deve sussistere un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato nel settore dell'allevamento bovino;

considerando che, nella fissazione del prezzo indicativo, occorre inoltre tener conto degli sforzi della Comunità volti a stabilire, a lungo termine, un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento per il burro ed il latte scremato in polvere sono destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte; che è necessario determinare il livello di tali prezzi tenendo conto sia dell'incremento della produzione lattiera e delle eccedenze esistenti nella Comunità, sia delle possibilità di smercio di burro e di latte scre-

mato in polvere sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che la situazione particolare di alcuni Stati membri non consente attualmente di applicare prezzi d'acquisto uniformi per il burro e il latte scremato in polvere e di accordare aiuti uniformi per quest'ultimo prodotto; che è quindi necessario applicare taluni correttivi ai prezzi d'intervento ed agli aiuti per i suddetti prodotti;

considerando che l'applicazione di tali correttivi provocherà una diversità di livello fra i prezzi di mercato negli Stati membri; che, per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero derivarne, è necessario perequare le differenze di prezzo negli scambi commerciali dei prodotti in questione e di taluni altri prodotti la cui situazione economica può essere pregiudicata da tali correttivi;

considerando che i prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati a livelli che diano, ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità ove tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione, equivalenti a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è valido per la campagna lattiera 1968/1969.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte è fissato a 10,30 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il prezzo d'intervento è fissato:

- a) per il burro, a 173,50 unità di conto per 100 chilogrammi;
- b) per il latte scremato in polvere, a 41,25 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regio-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 44.

lamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi d'intervento acquistano i prodotti di cui all'articolo 3 è uguale al prezzo d'intervento,

- a) aumentato di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi in Belgio, Francia e Lussemburgo ;
- b) diminuito, per il burro, di un importo correttivo di 6,00 unità di conto per 100 chilogrammi in Germania.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 gli aiuti accordati per il latte scremato in polvere sono aumentati in Belgio, Francia e Lussemburgo di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

1. Negli scambi tra uno Stato membro che applica un importo correttivo e gli altri Stati membri, nonché tra detto Stato membro ed i paesi terzi, di prodotti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 4 vengono riscossi o sono accordati importi di compensazione allo scopo di perequare l'incidenza degli importi correttivi di cui all'articolo 4.

2. Sono del pari riscossi o concessi importi di compensazione negli scambi dei prodotti seguenti, effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 :

- a) la crema di cui alla voce tariffaria 04.01 avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %, esclusa quella presentata in piccoli imballaggi di contenuto netto inferiore a 500 grammi ;
- b) in prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 aventi un tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 %, ad eccezione del burro, del latte scremato in polvere e della crema.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le regole generali necessarie all'applicazione del presente articolo.

Secondo la stessa procedura, sono adottate misure adeguate qualora gli importi correttivi di cui all'articolo 4 provocassero distorsioni negli scambi o a livello della produzione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, ed in particolare gli importi di compensazione, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 6

1. Il prezzo d'intervento è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto per

- a) il formaggio Grana Padano
 - di età compresa tra 30 e 60 giorni a 124,80 unità di conto,
 - in partite di età media di 6 mesi a 148,80 unità di conto ;
- b) il formaggio Parmigiano Reggiano in partite di età media di 6 mesi a 163,20 unità di conto.

2. Per partita, ai sensi del paragrafo 1, si intende la produzione di un fabbricante durante il periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre di un anno.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 887/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza della campagna di commercializzazione 1967/1968 ha dimostrato che le offerte di semi sul mercato mondiale possono essere fatte a lungo termine; che per assicurare le possibilità di acquistare i semi comunitari in condizioni comparabili a quelle esistenti sul mercato mondiale, è opportuno prolungare il periodo di fissazione anticipata dell'integrazione previsto all'articolo 4 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi ⁽³⁾;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno, per la determinazione dell'ammontare dell'integrazione fissata in anticipo, modificare l'ammontare applicabile nel giorno del deposito della domanda in funzione della differenza tra il prezzo indicativo valido nello stesso giorno e quello valido nel giorno in cui i semi vengono sottoposti al regime di controllo all'oleificio, nonché in funzione dell'evoluzione dei prezzi dei semi sul mercato mondiale;

considerando che, per evitare le distorsioni di concorrenza tra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni di versamento dell'integrazione siano le stesse in tutta la Comunità; che tuttavia, tenuto conto delle difficoltà amministrative esistenti attualmente in taluni Stati membri, occorre prevedere che, quando i semi siano trasformati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati raccolti, quest'ultimo possa effettuare, per un periodo limitato, il versamento dell'integrazione;

considerando che, a causa delle modifiche effettuate in base all'esperienza della campagna di commer-

cializzazione 1967/1968, occorre sopprimere la limitazione della durata di validità del regolamento n. 116/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« L'ammontare dell'integrazione è quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato di cui all'articolo 3.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, l'ammontare dell'integrazione viene calcolato anticipatamente per un periodo che scade al termine del terzo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6 del regolamento n. 116/67/CEE è costituito dal testo seguente:

« 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'ammontare dell'integrazione da accordare in caso di fissazione anticipata è uguale a quello applicabile nel giorno della presentazione della domanda, modificato in funzione:

- a) della differenza tra il prezzo indicativo valido in tale giorno e quello valido nel giorno in cui i semi sono sottoposti al controllo all'oleificio e,
- b) eventualmente, di un importo correttore.

2. L'importo correttore di cui al paragrafo 1, lettera b), viene calcolato tenendo conto della tendenza, sul mercato mondiale, dei prezzi dei semi in causa ed eventualmente dei principali prodotti concorrenti. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 9 del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il diritto all'integrazione sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽³⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

L'integrazione è corrisposta al detentore del certificato di cui all'articolo 3 nello Stato membro che ha rilasciato tale certificato, non appena è fornita la prova dell'avvenuta trasformazione. Tuttavia, l'integrazione può essere versata in anticipo al momento del controllo del seme, a condizione che per la sua trasformazione venga costituita una garanzia. »

2. Qualora i semi raccolti nel corso delle campagne di commercializzazione 1967/1968, 1968/1969 e 1969/1970, siano posti sotto controllo in uno Stato membro diverso da quello in cui i semi stessi sono stati raccolti, quest'ultimo Stato

membro è autorizzato a versare l'integrazione ad ogni detentore del certificato che ne faccia domanda e che fornisca la prova dell'origine e della trasformazione dei semi. »

Articolo 4

Il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento n. 116/67/CEE è soppresso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 888/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede un regime speciale per l'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione; che tale regime consiste nella sospensione totale del prelievo all'importazione di tali carni congelate, purché queste siano destinate alla produzione di conserve che non contengano componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina, nonché nella sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione di carni congelate destinate ad altre produzioni; che il Consiglio deve stabilire le relative norme generali;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari allo scopo di assicurare che le carni congelate importate, per la produzione di conserve, in sospensione totale del prelievo non vengano deviate dalla loro destinazione; che a tal fine è opportuno subordinare la suddetta sospensione, tra l'altro, ad una dichiarazione dell'importatore che attesti la destinazione in oggetto, e alla costituzione di un deposito cauzionale da parte dell'importatore;

considerando che il regime speciale previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa) del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere applicato soltanto se nella Comunità esistono carni che siano state oggetto di misure d'intervento; che è opportuno limitare l'applicazione di tale regime ai periodi nei quali i quantitativi disponibili delle carni suddette sono rilevanti;

considerando che, al fine di evitare un'eccessiva complicazione delle modalità del controllo della destinazione delle carni, occorre limitare la trasformazione al territorio dello Stato membro d'importazione;

considerando che, per evitare la formazione di scorte in misura superiore ai fabbisogni effettivi dell'industria di trasformazione, occorre limitare o sospendere

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

il rilascio dei titoli che danno diritto al regime speciale d'importazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 qualora si costati che le relative importazioni avvenute o prevedibili superano i fabbisogni normali o prevedibili di detta industria di trasformazione, in rapporto alle disponibilità di carni fresche atte alla trasformazione esistenti nella Comunità ed alla necessità di garantire alle industrie di trasformazione un approvvigionamento a prezzi relativamente costanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il beneficio della sospensione totale del prelievo all'importazione, prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è subordinato :

- a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, che le carni congelate sono destinate, nello Stato membro importatore, alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, in fine, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;
- b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di un deposito cauzionale di importo pari al prelievo, destinato a garantire la suddetta fabbricazione ;
- c) all'impegno assunto per iscritto da parte dell'importatore al momento dell'importazione di versare una somma supplementare di cui al paragrafo 5, se la prova non è stata fornita alle condizioni di cui al paragrafo 3, per tutte le carni congelate importate.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel territorio del quale ha luogo l'importazione.

3. Salvo caso di forza maggiore, il deposito cauzionale è liberato totalmente o parzialmente, soltanto se entro i sei mesi successivi al mese dell'importazione viene fornita la prova che tutte le carni congelate importate o una parte di esse sono state trasformate, nel territorio dello Stato membro importatore, in conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, in fine, del regolamento (CEE) n. 805/68.

L'importo liberato del deposito cauzionale è proporzionale alla quantità per la quale è stata fornita la prova della trasformazione.

Il deposito cauzionale è liberato al più tardi tre mesi dopo che tale prova è stata fornita.

4. La prova di cui al paragrafo 3 può essere considerata fornita soltanto quando i quantitativi di conserve fabbricate con le carni congelate importate in regime di sospensione totale del prelievo corrispondono almeno al quantitativo di tali carni. La corrispondenza viene stabilita mediante coefficienti che esprimono il tenore in carne di ciascuno dei vari tipi di dette conserve.

5. La somma supplementare è pari al prelievo più elevato applicabile al quantitativo di carni congelate importate non trasformate, nel periodo compreso tra il giorno dell'importazione e l'ultimo giorno in cui può essere fornita la prova di cui al paragrafo 3, detratto l'importo del deposito cauzionale che non è stato liberato.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa), del regolamento (CEE) n. 805/68 si applicano quando si è constatato che i quantitativi di carni congelate di qualità e presentazione atte all'utilizzazione industriale e che hanno formato oggetto di misure d'intervento superano o potrebbero superare le 10.000 tonnellate.

2. Il rapporto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa), del regolamento (CEE) n. 805/68, viene determinato almeno ogni trimestre, tenendo conto in particolare del bilancio annuale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento.

Articolo 3

1. Qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, o dal momento in cui è garantito lo smercio dei quantitativi di carni di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 1, viene concesso il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione, prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto bb), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. La Commissione effettua periodicamente un esame della situazione ; qualora le importazioni già avvenute o prevedibili, che beneficiano della sospensione totale o parziale del prelievo di cui al paragrafo 1, superino i fabbisogni stimati dell'industria quali risultano dal bilancio trimestrale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere decisa la limitazione o la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale all'importazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 889/68 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1968**

che modifica il regolamento (CEE) n. 620/68 che stabilisce la lista degli organismi che emettono i titoli destinati a permettere l'ammissione di formaggi in provenienza dai paesi terzi nella sottovoce 04.04 E V

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 437/68⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 506/68 della Commissione, del 26 aprile 1968, che definisce le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di formaggi nella sottovoce tariffaria 04.04 E V⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 506/68 l'ammissione di formaggi in provenienza dai paesi terzi nella sottovoce 04.04 E V, di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE, è subordinata alla presentazione di un titolo

debitamente vistato da un organismo emittente che figura sulla lista da stabilirsi ;

considerando che la lista di questi organismi è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 620/68 della Commissione, del 21 maggio 1968⁽⁵⁾ ;

considerando che l'Austria ha riconosciuto il « Milch-wirtschaftsfonds » a Vienna, che la Polonia ha riconosciuto il « Polska Izba Handlu Zagranicznego » a Varsavia, e che la Svizzera ha riconosciuto la « Centrale svizzera del commercio di Tilsiter » a Weinfelden quali organismi emittenti ;

considerando che questi organismi si sono impegnati a verificare le indicazioni che figurano sui certificati ;

considerando che è quindi opportuno completare la lista di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 620/68, iscrivendoci gli organismi di cui sopra ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

, Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 620/68 è completato dalle seguenti indicazioni :

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2176/64.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 27. 4. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 22. 5. 1968, pag. 7.

Paese esportatore	Organismo emittente
Austria	Milchwirtschaftsfonds
Polonia	Polska Izba Handlu Zagranicznego
Svizzera	Centrale svizzera del commercio di Tilsiter

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 890/68 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 816/68⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 luglio 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	55,13
10.01 B	Frumento duro	57,33
10.02	Segala	47,93
10.03	Orzo	42,35
10.04	Avena	34,81
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,58 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	42,58
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	39,05
10.07 C	Sorgo e durra	41,64
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,45
11.01 C I	Farine di segala	78,76
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento duro	99,18
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento tenero	83,67

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 891/68 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 817/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 29.6.1968, pag. 36.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 luglio 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,30	0,30	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,60	0,60	0,60
10.04	Avena	0	1,20	1,20	1,95
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,15	0,15	0
10.05 B	Granturco altro	0	0,15	0,15	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,15	0,15	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,053	0,053	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,040	0,040	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0,107	0,107	0,107	0,107
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0,080	0,080	0,080	0,080
11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0,107	0,107	0,107	0,107
11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0,080	0,080	0,080	0,080
11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,047	0,047	0	0
11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0,093	0,093	0,093	0,093
11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0,093	0,093	0,093	0,093

REGOLAMENTO (CEE) N. 892/68 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1968
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 794/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16 paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 28. 6. 1968, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 luglio 1968 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / tm)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
ex 10.01	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	+ 1,20	+ 1,95	+ 1,35
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	- 1,60

REGOLAMENTO (CEE) N. 894/68 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1968

che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi

più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 862/68 ⁽⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 843/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base per i semi oleosi ⁽⁷⁾ per la campagna di commercializzazione 1968/1969;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 1^o. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 151 del 13.7.1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 1^o. 7. 1968, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 1^o. 7. 1968, pag. 3.

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate nell'allegato.

Esse sono applicabili dal 1° luglio 1968.

2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01 G	1. Semi di colza e ravizzone	10,000
	2. Semi di girasole	8,210

REGOLAMENTO (CEE) N. 895/68 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1968
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare, l'articolo 7, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia ;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e n. 223/67/CEE ⁽⁴⁾ ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione dev'essere fissata prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;
 considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri :

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 171/67/CEE, l'importo delle restituzioni che si applica all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione deve essere derivato da quello fissato per l'olio d'oliva che non ha subito un tale processo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 223/66/CEE, al momento della fissazione della restituzione, la quantità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (II), riportato all'allegato di detto regolamento, da considerare necessaria per la produzione di 100 kg di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al suddetto allegato è di 111 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a) e di 149 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (b) ;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2912/67.

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione ed il prelievo agli importi di cui all'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate all'allegato.

Esse sono applicabili dal 1° luglio 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Ammontare delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.07 B I b) 1, B I b) 2, B II a)	<p>Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :</p> <p>(A) Olio d'oliva :</p> <p>(I) che ha subito un processo di raffinazione :</p> <p>(a) ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine, anche se mescolato ad olio d'oliva vergine</p> <p>— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 13,875</p> <p>(b) altro</p> <p>— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 18,625</p> <p>(II) altri :</p> <p>(a) olio d'oliva vergine</p> <p>— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 12,500</p> <p>(b) altri</p> <p>— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 12,500</p>

Nota : Per l'applicazione di detto allegato, sono considerati come rientranti nella sottovoce :

1. ex 15.07 (A) (I), gli oli che hanno le caratteristiche riportate nell'allegato II del regolamento n. 166/66/CEE.

2. ex 15.07 (A) (I) (b), gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui al suddetto punto 1, hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato del regolamento n. 177/66/CEE.

3. ex 15.07 (A) (II) (b), gli oli che hanno la reazione positiva di cui al suddetto punto 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 896/68 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 1^o. 7. 1968, pag. 7.

ALLEGATO

		<i>(u.c. per 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	20,46
	II. zucchero greggio	18,01 ⁽¹⁾
	B. non denaturati	
	I. zucchero bianco	20,46
	II. zucchero greggio	18,01 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 897/68 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1968

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 847/68 ⁽²⁾,

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 847/68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in

vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(u.c. per 100 kg)</i> Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,61

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1968

che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

(68/273/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 ⁽¹⁾,

considerando che, con la sua decisione del 3 aprile 1968 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi altresì per la fissazione dei prelievi e dei supplementi applicabili allo zucchero e al melasso ; che è pertanto opportuno completare detta decisione,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione

per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato dal seguente comma :

« d) nel settore dello zucchero :

i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 1968. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Strasburgo, il 2 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

LA COOPERAZIONE AGRICOLA NELLA CEE — 1967

Pagine 224 (francese, tedesco, italiano, olandese e inglese)

Prezzo di vendita : Lit. 3.750 ; FB 300,—.

Tempo fa la Commissione invitò il sig. J. Lockhart a redigere, coadiuvato da un gruppo di esperti dei sei paesi della Comunità, una relazione sulla situazione e sui problemi della cooperazione agricola nella CEE. La Commissione pubblica oggi questa relazione, perché si sappia qual è la vera forza della Comunità e in quale misura si può fare affidamento su di essa per accrescere la produttività dell'agricoltura, stabilizzare i mercati e assicurare un equo livello di vita alla popolazione rurale.

Lo studio consta di quattro parti.

Il titolo primo, il più breve, traccia un profilo storico per ciascun paese, passando in rassegna :

- l'origine sociologica ed economica della cooperazione agricola
- le fonti del diritto cooperativo attuale
- l'evoluzione dell'istituzione
- la sua importanza attuale.

Il titolo secondo, il più voluminoso, è costituito da una serie di sei monografie nazionali redatte secondo uno schema uniforme, in modo da facilitare i raffronti tra paese e paese. Questo schema si articola in sette sezioni : regime giuridico, regime fiscale, regime sociale, misure finanziarie, organizzazione, esecuzione delle attività cooperative rurali, posizione delle cooperative agricole nel complesso del movimento cooperativo e nel quadro dell'economia generale.

Il titolo terzo, il più originale, riprende la materia delle sette sezioni del titolo precedente e confronta i sistemi in vigore nei sei paesi.

Il titolo quarto è dedicato alle conclusioni. L'autore emette un giudizio sulla funzione che ha oggi la cooperazione agricola e su quella che potrebbe avere. Egli enumera e illustra un certo numero di riforme che gli sembrano auspicabili e che riguardano, per esempio, la capacità giuridica delle cooperative, la variabilità degli effettivi, il diritto alla pensione, l'impegno e la responsabilità finanziaria delle cooperative, le operazioni di finanziamento delle cooperative con persone diverse dai loro membri a soprattutto le operazioni di autorizzazione, la devoluzione delle riserve in caso di scioglimento, il sistema di gestione, i rapporti tra la cooperazione rurale e gli ambienti professionali, il regime fiscale, la disciplina cooperativa e infine il livellamento delle legislazioni.

La Commissione considera meritorio ed eccellente questo lavoro e ritiene che esso sarà uno strumento prezioso per i dirigenti politici, per i funzionari, per gli economisti, per i ricercatori e per gli stessi operatori. Il fatto che la Commissione pubblichi lo studio non implica tuttavia che essa farà radicalmente sue tutte le idee che vi sono espresse.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GLOSSARIO IV CONGRESSO CECA — L'ACCIAIO NELL'INDUSTRIA CHIMICA

14.553

1968 — 500 pagine — multilingue (Italiano, francese, tedesco, olandese, inglese)
Prezzo di vendita : Lit 2.500 ; FB 200.

In occasione del IV Congresso dell'acciaio, l'ufficio terminologia della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo ha redatto un glossario fraseologico plurilingue (italiano — francese — tedesco — olandese — inglese) dei termini relativi al campo del comportamento dell'acciaio alle sollecitazioni chimiche e fisiche estreme.

Particolarmente difficile è stato il compito dell'ufficio terminologia poiché si trattava di un argomento assai specializzato di alto livello tecnico.

L'opera è presentata sotto forma di un corpus alfabetico tedesco con indici ugualmente alfabetici nelle altre lingue ; consta di circa 500 pagine e dà oltre 1500 voci in ogni lingua. I termini tecnici del glossario sono stati attinti in testi originali dopo numerose ricerche e non nelle traduzioni già esistenti.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli uffici di vendita e di abbonamento, indicati nella quarta pagina di copertina della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

